

**Oggetto : Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili (EST) negli ovini.**

### **La Giunta Regionale**

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la Legge 2 giugno 1988 n.218 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 1988 concernente“ Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 10 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.113 del 6 maggio 1991 concernente “Norme per la profilassi di malattie animali”;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto 1991, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991 concernente il “Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.34 del 11 febbraio 1997 concernente “Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali”;

Visto il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante “Norme per la profilassi della scrapie”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001 n.70 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.71 del 26 marzo 2001 recante il “Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità”;

Visto il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la Decisione 2002/1003/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;

Vista la Decisione 2003/100/CE pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 41 che fissa requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) 1915/2003 della Commissione che modifica il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;

Considerato che il Regolamento 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato Membro sia effettuata una sorveglianza nei confronti della Scrapie;

Considerato che il Regolamento (CE) 1915/2003 che modifica il Regolamento (CE) 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilità di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilità alla malattia.

Vista la Decisione della Commissione 848/2003 CE del 28 novembre 2003, che approva e finanzia i piani presentati dai diversi stati membri per la sorveglianza e l'eradicazione della scrapie;

Considerato che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale e regionale;

Valutata la necessità di creare, in ambito regionale, allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;

Preso atto delle maggiori garanzie per la salute del consumatore, che sono assicurate da prodotti provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. DGVA.VIII-12399-PI.8.d./48 del 26 aprile 2004 che invita le Regioni a redigere quanto prima, sulla base delle linee guida trasmesse, piani di selezione per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili sulle razze ovine presenti sul territorio di competenza, nelle more dell'emanazione di un Piano Nazionale, al fine di poter usufruire delle risorse comunitarie per l'esecuzione delle analisi di laboratorio messe a disposizione per il corrente anno;

Ritenuto necessario, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, approvare un piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), diretto ad incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle EST senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1 ;

Ritenuto di incaricare il Direttore del Dipartimento Sociale, dell'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e dell'emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

**all'unanimità**

**DELIBERA**

- 1) Le premesse che s'intendono formalmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) E' approvato, per le motivazioni in premessa esposte, il "Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Il Direttore del Dipartimento Sociale è incaricato dell'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e dell'emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

## **Piano regionale per la selezione genetica per la resistenza all'Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli ovini.**

### **Parte A - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1. Obiettivi del Piano**

Obiettivo generale del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nella popolazione ovina regionale al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale;
- b) tendere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare le produzioni ovine regionali.

L'incremento dei caratteri di resistenza è realizzato attraverso:

- e) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- f) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano.
- g) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- h) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano

#### **2. Definizioni**

Ai fini del presente piano s'intende per:

- **azienda:** qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente piano sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;
- **greggi di elevato merito genetico:** i greggi che risultano iscritti al libro genealogico (LG), nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50 % del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento
- **greggi commerciali:** i greggi che non soddisfano le condizioni dei greggi di elevato merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico
- **analisi genetiche:** analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti;
- **laboratori riconosciuti:** l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana nonché altri laboratori eventualmente riconosciuti dal Ministero della Salute nell'ambito dell'emanando Piano nazionale;
- **prelievo ufficiale:** prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche di cui alla presente deliberazione eseguito dal veterinario ufficiale incaricato dalla ASL competente per territorio, oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico, qualora previsto

dall'emanando Piano nazionale, effettuato per il medesimo fine esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Allevatori all'uopo riconosciuti e formati dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana;

**Commento [s1]:** 3inserire definizione corretta per la Toscana

### 3. Misure generali

- a) E' reso operante sull'intero territorio della Regione Lazio il Piano Regionale per la Selezione genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili negli ovini
- b) L'adesione al Piano è obbligatoria per le aziende iscritte ai Libri Genealogici mentre è su base volontaria per le restanti aziende ad elevato merito genetico o commerciali.
- c) Dal 1° aprile 2005 l'adesione al piano è obbligatoria per tutte le aziende ad elevato merito genetico.
- d) Qualora nell'ambito di una o più delle razze allevate nel territorio della Regione Lazio le frequenze dell'allele di resistenza risultassero tali da rendere inapplicabile lo schema di selezione disposto dal presente Piano, stanti il rischio di eccessiva consanguineità e gli eventuali effetti negativi sulla consistenza della razza, saranno definite norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e del controllo delle EST concordati con il Ministero della Salute

### 4. Istituzione della Commissione regionale di coordinamento (CRC)

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente piano è istituita, con apposita Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale, la Commissione Regionale di Coordinamento con il compito di coordinare e valutare le attività del piano, di incentivare l'adesione al piano da parte degli allevatori, di rilevare le eventuali problematiche insorte ed il loro impatto sulla zootecnia regionale;

La CRC è costituita da:

- a. due rappresentanti della Direzione Regionale del SSR, di cui il Direttore, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b. un rappresentante della Direzione Regionale Agricoltura;
- c. un rappresentante della Banca Dati Regionale;
- d. un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
- e. due rappresentanti dell'Associazione Regionale Allevatori ;
- f. tre rappresentati delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate a livello regionale
- g. tre rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;

La CRC propone eventuali modifiche ed integrazioni al Piano di Selezione Genetica, sulla base :

- a) della situazione epidemiologica,
- b) delle frequenze alleliche riscontrate,
- c) della progressione del Piano,
- d) delle eventuali disposizioni innovative di carattere nazionale e comunitario.

## 5. Raccolta dati

- a) E' istituita, presso l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, la Banca Dati Regionale (BDR), con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati relativi al presente piano.
- b) La Banca dati Regionale soddisfa i debiti informativi nei confronti della Commissione Regionale di Coordinamento (CRC) nonché di quelli a carattere nazionale attraverso la trasmissione dei dati al Centro di Referenza nazionale per le Encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA).

## 6. Funzioni degli enti, degli organi e delle strutture coinvolte

Alla esecuzione del piano concorrono:

- Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale (SSR)
- Commissione Regionale di Coordinamento
- Associazione Regionale Allevatori del Lazio (ARAL) ;
- Banca Dati Regionale
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
- Altri laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute
- Aziende Unità Sanitarie Locali.

Gli enti, gli organi e le strutture, così individuati, esercitano specifiche funzioni come di seguito definite:

### 6.1 Direzione Regionale del SSR :

La Direzione del SSR:

- a) propone la istituzione della Commissione Regionale di Coordinamento;
- b) presiede e convoca la Commissione regionale di coordinamento almeno con frequenza bimestrale
- c) propone sulla base delle indicazioni della CRC, l'adeguamento del piano regionale, tenendo conto della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.

### 6.2 Commissione Regionale di Coordinamento

È convocata dal Direttore della Direzione del Servizio Sanitario Regionali (SSR) con frequenza bimestrale.

Ha il compito di:

- a. definire idonee strategie di divulgazione e promozione del piano regionale;
- b. contribuire alla attività di formazione dei veterinari ufficiali e liberi professionisti;
- c. coordinare le attività degli Enti e delle Associazioni nell'ambito dell'attuazione del piano di selezione genetica, verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi regionali;
- d. definire le modalità tecniche di identificazione elettronica individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione
- e. redigere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;

Commento [s2]: 5definire

- f. recepire e proporre l'attuazione delle disposizioni eventualmente emanate dal Ministero della Salute in materia di certificazione genetica del singolo capo nonché di attribuzione dei livelli di qualifica di resistenza dei greggi aderenti al piano;
- g. predisporre qualsiasi adeguamento del piano di selezione regionale anche a seguito delle disposizioni eventualmente emanate dal Ministero della Salute o dalla Comunità Europea;
- h. ricevere l'elenco delle aziende che hanno fatto richiesta di adesione al Piano regionale dalla Banca Dati Regionale;
- i. trasmettere alla Banca dati regionale, entro 15 giorni dall'ammissione, l'elenco delle aziende ammesse;

### 6.3 ARAL

- a. E' responsabile, nell'ambito di quanto previsto del Piano Regionale, dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al Piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti al Libro genealogico, secondo gli schemi di selezione riportati nella parte C del presente Piano;
- b. detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST relativa ai greggi iscritti al libro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo i dati alla Banca dati regionale, attenendosi al tracciato record definito dal CEA;
- c. tramite i veterinari e/o i tecnici incaricati dalle APA\* esegue, rispettivamente i prelievi ufficiali di sangue e/o di altro materiale biologico utile, nei greggi iscritti ai Libri Genealogici per l'esecuzione delle analisi genetiche.
- d. a tal fine, i veterinari e i tecnici appartenenti alle APA, riconosciuti e formati dall'IZSLT, sono preposti all'identificazione individuale del capo da sottoporre ad analisi genetiche, attenendosi alle disposizioni della Commissione regionale di coordinamento;
- e. i tecnici e veterinari appartenenti alle APA utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato 2 del presente piano.

### 6.4 Banca Dati Regionale (BDR)

- a. istituisce e detiene la base dati regionale secondo i requisiti indicati nella parte D del presente Piano;
- b. riceve dalla ASL le domande delle aziende richiedenti;
- c. elabora l'elenco delle aziende richiedenti riportanti le anagrafiche aziendali e le relative consistenze aziendali per razza, sesso e tipologia e lo invia alla Commissione Regionale di Coordinamento, e ritrasmette alle AUSL l'elenco delle aziende ammesse;
- d. riceve settimanalmente dai Laboratori riconosciuti il tracciato record relativo ai campioni analizzati;
- e. riceve dalle ASL i Certificati aggiornati relativi ai capi morti nonché i mod. 4 relativi a compravendite e macellazioni di capi certificati corredati da copia del Certificato individuale aggiornato;
- f. effettua la raccolta, la verifica, la gestione e l'elaborazione dei dati relativi alle precedenti lettere b., c., d., ed e;
- g. fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale. A tale scopo trasmette alla commissione regionale di coordinamento un report bimestrale aggiornato su:
  - numero di test effettuati per ASL, per mese e per motivo di prelievo;
  - distribuzione degli allevamenti aderenti al Piano per ASL e per tipologia;

\*Associazioni Provinciale Allevatori

- distribuzione delle frequenze alleliche e genotipiche su base regionale, per razza e per anno di nascita;
  - segnalazione di eventuali nuovi polimorfismi genetici;
  - numero di capi certificati venuti a morte o movimentati per ASL e razza.
- h. trasmette ogni tre mesi l'apposito tracciato record definito dal CEA il 20 del mese successivo, il trimestre di riferimento.

#### **6.5 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT)**

- a. esegue le analisi genetiche previste dal piano rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
- b. fornisce il supporto tecnico scientifico alle ASL e alle APA nell'ambito della attuazione del piano;
- c. invia ogni 7 giorni i rapporti di prova ufficiali alle ASL delle aziende di origine ;
- d. trasmette settimanalmente alla Banca Dati Regionale il tracciato record relativo ai campioni analizzati;
- e. provvede alla formazione dei veterinari e dei tecnici eventualmente abilitati alla esecuzione del prelievo di materiale biologico.
- f. effettua a pagamento, secondo le tariffe determinate dallo stesso Istituto Zooprofilattico sulla base dei costi di produzione, eventuali esami richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nella successiva Parte B , cap.3 commi d., e. ed f.;

#### **6.6 Altri laboratori eventualmente riconosciuti dal Ministero della Salute**

- a. possono effettuare le analisi genetiche esclusivamente nelle aziende iscritte al libro genealogico;
- b. inviano ogni 7 giorni i rapporti di prova ufficiali alle ASL delle aziende di origine;
- c. trasmettono settimanalmente alla Banca dati regionale il tracciato record relativo ai campioni analizzati;

#### **6.7 ASL**

- a. ricevono dagli allevatori le domande di adesione al Piano regionale di cui all'allegato 3 del presente Piano e ne verificano i requisiti;
- b. entro 15 giorni trasmettono le domande regolari alla Banca Dati Regionale;
- c. comunicano agli allevatori l'ammissione al Piano, entro 15 giorni dalla ricezione della risposta;
- d. effettuano il censimento dell'intero effettivo delle aziende ammesse al piano verificando la corretta identificazione individuale dei capi;
- e. eseguono, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per le analisi genetiche nelle aziende aderenti al Piano e li inviano all'IZSLT utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'Allegato 2 del presente Piano;
- f. applicano i dispositivi di identificazione elettronica ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche ;
- g. rilevano le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle aziende aderenti;
- h. entro 15 giorni dal ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dai laboratori riconosciuti emettono il certificato individuale dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche, di cui all'allegato 3 del presente Piano;

- i. controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato. sulla base dei criteri stabiliti nella successiva Parte B , cap.3 – lettera m;
- j. verificano i requisiti sanitari delle aziende aderenti ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
- k. aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;
- l. trasmettono alla BDR i Certificati aggiornati relativi ai capi morti nonché i mod. 4 relativi a compravendite e macellazioni di capi certificati corredati da copia del Certificato individuale aggiornato;
- m. effettuano con cadenza annuale il controllo del rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende aderenti ed all'assenza nelle stesche di maschi in età riproduttiva non certificati;
- n. effettuano a pagamento, secondo le tariffe previste, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nella successiva Parte B , cap.3 commi d., e. ed f.;
- o. attribuiscono le qualifiche di resistenza genetica alle aziende di cui alla Parte C – cap.5;
- p. effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende, mediante i controlli di cui all'allegato 1, parte B, punto 7;
- q. provvedono all'indennizzo dei capi abbattuti a genotipo indesiderato, secondo le modalità e i criteri previsti dalla Legge 2 giugno 1988 n.218;

## **PARTE B**

### **Obblighi e procedure per le aziende aderenti al piano**

#### **1. Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano**

- a. gli allevamenti debbono essere ufficialmente indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
- b. tutti i capi facenti parte delle aziende debbono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una duratura e precisa identificazione individuale;
- c. tutti gli allevamenti di qualsiasi categoria, si devono impegnare ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nella parte C del presente piano e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;

#### **2. Procedure per la presentazione della domanda**

- a. Tutte le aziende iscritte ai libri genealogici, in via obbligatoria, nonché le aziende ad elevato valore genetico o commerciali che intendano partecipare al Piano regionale su base volontaria debbono presentare domanda di ammissione alla ASL competente, compilando il modulo di cui all'allegato 1; per le aziende iscritte ai libri genealogici, le APA provvedono alla raccolta delle domande e all'invio all'Azienda Sanitaria Locale competente .
- b. l'ASL verifica la regolarità della domanda, il rispetto dei requisiti generali di cui al precedente cap.1 ed in caso di esito favorevole, entro 15 giorni inoltra alla Banca Dati Regionale;
- c. la Banca Dati Regionale entro la settimana precedente la data di convocazione della Commissione Regionale di Coordinamento trasmette alla stessa l'elenco delle aziende che hanno presentato la domanda di ammissione;
- d. la Commissione regionale di coordinamento, entro 15 giorni e per il tramite della BDR, comunica alla ASL competente l'ammissione o il rifiuto delle domande presentate;
- e. entro 15 giorni, l'ASL competente è tenuta a comunicare l'esito della domanda alle aziende.

#### **3. Disposizioni per le aziende ammesse al Piano**

- a. Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità riportate nella parte C del presente Piano;
- b. al momento dell'ammissione al piano le aziende dovranno concordare con l'ASL competente i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento dell'effettivo aziendale, della verifica di idoneità della identificazione individuale di tutti i capi, del prelievo di sangue per i capi da genotipizzare, e del rilevamento delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
- c. tutti i capi sottoposti al prelievo per le analisi genetiche dovranno essere identificati individualmente mediante applicazione di un dispositivo elettronico recante codice univoco;
- d. dovranno essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione presenti in allevamento e dichiarati dall'allevatore all'atto della domanda di ammissione;
- e. nell'arco del primo anno dovranno essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi genetiche anche gli agnelli maschi nati nell'anno in corso o nell'anno precedente e non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la

quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di montoni in riproduzione dichiarati dall'allevatore all'atto della domanda di ammissione;

Per gli anni successivi potrà essere effettuata l'analisi genetica di un numero di agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza

- f. previa valutazione positiva della Commissione regionale di coordinamento ed in caso di adeguata disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo all'interno di aziende in selezione o ad elevato valore genetico qualora in grado di gestire la monta controllata ;
- g. tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d., e. ed f. sono a titolo gratuito per l'allevatore;
- h. nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori esami richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d., e. ed f, dovranno essere effettuati a pagamento;
- i. le spese relative alle analisi genetiche per la vendita di montoni da greggi non aderenti al piano a greggi aderenti sono gratuite fino al 31 maggio 2005;
- j. è fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l'allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese per tutti i costi sostenuti (costo dei dispositivi d'identificazione elettronici e delle spese di applicazione degli stessi , costo degli esami genetici);
- k. tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di età superiore ai 12 mesi nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti nelle aziende partecipanti al Piano, debbono essere denunciati all'autorità sanitaria competente per territorio (ASL) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST;
- l. qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
- m. entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo, i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere abbattuti e distrutti. E' ammessa la loro macellazione o la castrazione ed in tale caso questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;
- n. le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risulta noto il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate entro 30 giorni;
- o. non possono essere mantenuti in azienda maschi interi in età riproduttiva non sottoposti ad analisi genetiche;
- p. è fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma;
- q. i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati per vita secondo i vincoli, le modalità ed i tempi indicati nella parte C;

## PARTE C

### SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NELLE AZIENDE ADERENTI AL PIANO

#### 1. Principi generali del Piano di selezione genetica

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del Piano, potrà essere autorizzata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. Tale autorizzazione potrà essere concessa solo nel caso in cui l'azienda sarà in grado di gestire uno o più gruppi per la monta controllata.

#### 2. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - secondo il genotipo - nelle seguenti classi di preferenza.

<b>Genotipo</b>	<b>Riproduttori di 1ª classe</b>
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla
<b>Riproduttori di 2ª classe</b>	
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa.
<b>Riproduttori di 3ª classe</b>	
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
<b>Divieto di impiego come riproduttori</b>	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

### 3. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza

#### 3.1 RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE DEL 40%

- a) nelle razze ad elevata frequenza dell'allele ARR è stabilito uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende;
- b) le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di montoni indicate nella tabella 1 sottostante;
- c) per ogni azienda aderente al piano la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;
- d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra aziende aderenti al piano ad esclusione delle aziende iscritte al LG\*, mentre nelle rimanenti aziende ad elevato valore genetico o commerciali è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 esclusivamente se da rimonta interna;
- e) trascorsi massimo 5 anni dall'inizio del piano, è consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni	.
1	da allevamento iscritto al LG
2	da allevamento iscritto al LG
1	da allevamento di elevato merito genetico
2	da allevamento di elevato merito genetico
1	da allevamento commerciale o da rimonta interna
2	da allevamento commerciale o da rimonta interna
3	Tra allevamenti LG o da rimonta interna

#### 3.2 RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE AL 40%

- a) nelle razze con bassa frequenza dell'allele ARR è stabilito di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in una prima fase al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR e successivamente alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende;
- b) le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di montoni indicate nella tabella 2 sottostante;
- c) per ogni azienda aderente al piano la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;
- d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra aziende aderenti al piano ad esclusione delle aziende iscritti al LG, mentre nelle rimanenti aziende ad elevato valore genetico o commerciali è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 esclusivamente se da rimonta interna;
- e) trascorsi massimo 7 anni, è consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.

\*Libro Genealogico

<b>Tabella 2: Razze con frequenza dell'allele ARR &lt;40%</b>	
<i>classe montoni</i>	.
1	da allevamento iscritto al LG
1	da allevamento di elevato merito genetico
1	da allevamento commerciale o da rimonta interna
2	da allevamento iscritto al LG
2	da allevamento di elevato merito genetico
2	da allevamento commerciale o da rimonta interna
3	Tra allevamenti LG o da rimonta interna

#### 4.Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale e a condizione che tali greggi siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

Raggiunta la soglia del 60% di allevamenti ad Elevato merito genetico, la Commissione regionale di coordinamento potrà valutare sulla scorta di riscontri oggettivi ed eventuali indicazioni a carattere nazionale, la limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico per la razza o le razze interessate.

#### 5.Livelli di qualifica degli allevamenti

Le ASL, sulla base dei livelli di frequenza allelica raggiunti dalle aziende aderenti al piano conferirà i seguenti livelli di qualifica

Le aziende hanno la facoltà di avvalersi a scopo commerciale del livello di qualifica acquisito.

<b>Qualifica</b>	<b>Requisiti</b>
Livello I	Azienda composta interamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Livello II	Azienda composta interamente da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR
Livello III	azienda la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
Livello IV	azienda la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
Livello V	Azienda aderente al piano regionale di selezione per i caratteri di resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili

Il mantenimento dei diversi livelli di qualifica è subordinato al rispetto dei requisiti specifici indicati nella tabella precedente nonché all'ottemperanza di tutte le condizioni previste dal piano e sottoscritte dall'allevatore al momento dell'adesione.

La verifica dei suddetti requisiti è condotta mediante controlli effettuati periodicamente dall'ASL, di cui al successivo punto 6.

## 6. Controlli nelle aziende aderenti al piano

Oltre a quanto previsto nella parte A, punto 6.7., lettere i., j., m. e p. del presente Piano sono disposti i seguenti controlli:

- a. prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale da parte dei veterinari ufficiali delle ASL in tutte le aziende iscritte al libro genealogico, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- b. prelievi, in allevamento o al macello, su un campione di aziende ad elevato valore genetico non iscritte ai libri genealogici e commerciali da parte dei veterinari ufficiali delle ASL, allo scopo di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- c. nel caso in cui dai controlli di cui ai precedenti punti a e b emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, la qualifica è sospesa. I campioni oggetto di risultato difforme dall'atteso sono inviati all'Istituto Superiore di Sanità. Qualora i risultati siano confermati la qualifica dell'azienda è revocata o declassata al livello inferiore a seconda dei casi sulla base dei risultati di ulteriori controlli effettuati nell'azienda. Le controanalisi relative ai risultati delle analisi genetiche, oggetto di contenzioso, sono effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità.
- d. Nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare l'eventuale presenza di EST;
- e. Le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai commi b, c e d saranno definite dalla CRC sentito il CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.

**PARTE D**  
**REQUISITI MINIMI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE**

1. La Banca Dati Regionale deve contenere i seguenti dati relativi al piano di selezione genetica:

a. **Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)**

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

b. **Tabella individuale (singole analisi)**

- Codice ASL di prelievo;
- Data di prelievo;
- Codice aziendale di allevamento;
- Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
- Codice identificativo dell'animale;
- Codice del bolo o del microchip se impiegati;
- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
- Data di nascita del capo;
- Sesso;
- Razza;
- Iscrizione a LG;
- Alleli;
- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
- Data di accettazione;
- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente al CEA utilizzando i tracciati record da questo predisposti



DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE EST NEGLI OVINI

**CHIEDE**

Di aderire al piano "Piano Regionale di Selezione Genetica per la Profilassi delle est ovine"

**DICHIARA**

1. di accettare gli obblighi derivati dalla adesione al Piano Regionale sulla base di quanto disposto dal DR....., impegnandosi inoltre a seguire strettamente le prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente;
2. di impegnarsi, in caso di ammissione al piano, a non movimentare gli animali identificati fino al ricevimento degli esiti delle analisi di genotipizzazione. In caso contrario il sottoscritto sarà tenuto al rimborso delle spese per tutti i costi sostenuti (costo del dispositivo d'identificazione elettronico e delle spese di applicazione degli stessi, costo degli esami genetici);
3. di essere consapevole che le spese riguardanti i costi legati alla macellazione degli animali non idonei alla riproduzione sono totalmente a proprio carico;

Li' .....

Firma del richiedente.....



**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE EST NEGLI OVINI**  
**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

Verbale n. \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_ Prelevatore \_\_\_\_\_ Data prelievo |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_|\_|\_|

Proprietario: \_\_\_\_\_ Codice azienda (allevamento) |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

N. progr.	Etichetta Codice a barre	Codice azienda (1)	Codice identificativo del capo (2)	Codice bolo o microchip	Motivo prelievo (3)	Nascita (4)			Sesso (M, F)	Razza	Capo iscritto a LG (Si/No)
						Giorno	Mese	Anno			
1											
2											
3											
4											

(1) da inserire solo nell'eventualità prevista dalla nota (2)

(2) Codice identificativo del capo: data l'importanza del presente dato, si ricorda di inserire il codice completo, verificandone sempre la correttezza. La completezza deve essere garantita soprattutto nelle situazioni in cui il codice fosse composto da un codice aziendale diverso da quello già riportato in intestazione (ad es. 000TV000+numero progressivo).

(3) Per il motivo del prelievo utilizzare i seguenti codici:

- 1 agnelli o montoni del Piano Nazionale
- 2 femmine per la definizione dei gruppi di monta
- 3 maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale
- 4 genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina

(4) indicare sempre almeno mese (anche presuntivo) e anno di nascita

Firma  
del Titolare dell'azienda

Veterinario prelevatore  
Timbro e Firma



**REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3**

**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE EST NEGLI OVINI**

**Certificato individuale di genotipo**

REGIONE Lazio      AZIENDA USL .....

CODICE AZIENDALE

CODICE MICROCHIP O NUMERO DEL BOLO

Detentore (Cognome e Nome) .....Cod. Fiscale.....

**ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE**

RAZZA ..... SESSO (M/F) ..... DATA DI NASCITA .....

DATA DI INGRESSO IN STALLA.....

MARCA AURICOLARE  
(PER ESTESO)

Esito della tipizzazione genetica della proteina prionica

Effettuato dal laboratorio .....

Rapporto di Prova N° \_\_\_\_ Del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ALLELE 1		
Codoni		
136	154	171

ALLELE 2		
Codoni		
136	154	171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio .....

Timbro e firma del veterinario responsabile

**SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE**

1	Nuova marca auricolare:	Data di marcatura:	Firma del Vet.Ufficiale:
2	Nuova marca auricolare:	Data di marcatura:	Firma del Vet.Ufficiale:
3	Nuova marca auricolare:	Data di marcatura:	Firma del Vet.Ufficiale:

Nel caso di apposizione di un nuovo microchip dovrà essere emesso un nuovo documento di identificazione

**PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE**

1	Codice azienda di nascita:	Denominazione azienda di nascita (se diversa):	
2	Codice azienda di destinazione:	Data di ingresso in stalla:	Firma Detentore:
3	Codice azienda di destinazione:	Data di ingresso in stalla:	Firma Detentore:
4	Codice azienda di destinazione:	Data di ingresso in stalla:	Firma Detentore:

**ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE**

Data di morte o macellazione:	Presso: Comune e prov: